



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova
Ufficio - COMANDO P.M.

Numero Ordinanza 108

Piove di Sacco, li 08-06-2017

Oggetto:

VARIAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORICO DI PIOVE DI SACCO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le ordinanze dirigenziali elencate di seguito, che disciplinano e regolamentano la Zona a traffico limitato vigente:

- n.42 del 02.03.2010 avente ad oggetto: “Via Barchette e Vicolo Mezzaluna. Istituzione di Zona a Traffico limitato”;
- n.172 del 13.07.2010 avente ad oggetto: “Istituzione di una zona a traffico limitato in Via Barchette, Piazzale Caduti di Nassiriya, Piazzetta Carlo Rosso e Vicolo Mezzaluna”;
- n.274 del 05.11.2010 avente ad oggetto: Istituzione di una zona a traffico limitato in Via Barchette, Piazzale Caduti di Nassiriya, Piazzetta Carlo Rosso e Vicolo Mezzaluna. Periodo invernale”;
- n.128 del 05.06.2012, 176 del 24.07.2012, 69 del 15.04.2016 avente ad oggetto “La disciplina della ZTL nel centro storico”;

STANTE la necessità di prevedere rispetto alle sopracitate ordinanze nuove modalità di accesso per i settori 2, 3 e 4, una diversa articolazione dei periodi ed orari di vigenza, una riarticolazione delle zone di divieto di sosta;

VISTI:

- il DPR 250/99 “Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato”;
- l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

DATO atto che il contenuto della presente Ordinanza corrisponde alle competenze che l’ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art.107 D.Lgs. 207/2000;

CHE sulla presente ordinanza il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

I) ISTITUZIONE DELLA ZTL

l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato all’interno del Centro Storico, anche attraverso varchi muniti di un sistema di controllo elettronico, ove specificato da apposita segnaletica, e accesso esclusivamente ai veicoli autorizzati individuati nei paragrafi successivi;

II) DELIMITAZIONE

la zona a traffico limitato è suddivisa come segue:

Settore 1: Via Barchette, Piazzale Caduti Nassiriya, Piazzetta Carlo Rosso, Vicolo Mezzaluna (sistema di controllo elettronico);

Settore 2: Via Da Molin, Via Mazzini;

Settore 3: Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Incoronata, Via Stamperia, Corte Milone, Via U.Valeri, Piazza Matteotti, Via Ortazzi, Piazzetta Guariento, Via Garibaldi sino all’intersezione con

ViaCastello; Settore 4: Via Cavour tratto compreso tra Cortile San Martino e Via Roma, Via Gasparini, Galleria Primo Levi, Via Roma, Via Peci. (sistema di controllo elettronico in Via Cavour);

Settore 5: Via Gauslino;

Settore 6: Via Marcato, nel tratto compreso tra Via Roma ed il civico 30;

III) PERIODI DI VIGENZA

La suddetta area è interdetta alla circolazione dei veicoli - eccetto quelli dei residenti e degli altri autorizzati - nei seguenti giorni e orari:

SETTORE 1 Via Barchette, Piazzale Caduti Nassiriya, Piazzetta Carlo Rosso, Vicolo Mezzaluna:

Dal 01 ottobre al 31 maggio i giorni festivi dalle 15,00 alle 20,00, il venerdì ed i prefestivi dalle 20,00 alle 2,30 del giorno successivo;

Dal 01 giugno al 30 settembre i giorni festivi dalle ore 15,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, tutte le sere dalle 20,30 alle 2,30;

SETTORE 2 Via Da Molin, Via Mazzini:

In concomitanza con l'isola pedonale estiva, il cui periodo è stabilito anno per anno da apposito provvedimento, i giorni festivi dalle ore 15,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, tutte le sere dalle 20,30 alle 2,30 (chiusura effettuata con barriera mobile);

SETTORE 3 Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Incoronata, Via Stamperia, Corte Milone, Via U.Valeri, Piazza Matteotti, Via Ortazzi, Piazzetta Guariento, Via Garibaldi sino all'intersezione con Via Castello:

I periodo, dal 10 ottobre al 1 aprile, il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00, i giorni festivi dalle 15,00 alle 20,00; la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 20,00;

II periodo, dal 1 aprile all'inizio dell'isola pedonale il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00, i giorni festivi dalle 15,00 alle 21,30; la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 21,30;

III periodo, in concomitanza con l'isola pedonale il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00; i giorni festivi dalle ore 15,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, tutte le sere dalle 20,30 alle 2,30;

IV periodo, dal termine dell'isola pedonale al 10 ottobre, il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00, i giorni festivi dalle 15,00 alle 21,30; la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 21,30.

SETTORE 4 Via Cavour tratto compreso tra Cortile San Martino e Via Roma, Via Gasparini, Galleria Primo Levi, Via Roma, Via Peci:

I periodo, dal 10 ottobre al 1 aprile, il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00; i giorni festivi dalle 15,00 alle 20,00; la seconda domenica del mese dalle 06:00 alle 20:00 (la seconda domenica del mese dalle 06,00 alle 15,00 la chiusura viene effettuata con l'utilizzo di barriere mobili o transenne);

II periodo, dal 1 aprile all'inizio dell'isola pedonale il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00, i giorni festivi dalle 15,00 alle 21,30; la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 21,30 (la seconda domenica del mese dalle 06:00 alle 15:00 la chiusura viene effettuata con l'utilizzo di barriere mobili o transenne);

III periodo, in concomitanza con l'isola pedonale il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00; i giorni festivi dalle ore 15,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 02,30, tutte le sere dalle 20,30 alle 2,30 (la seconda domenica del mese dalle 06,00 alle 15,00 la chiusura viene effettuata con l'utilizzo di barriere mobili o transenne);

IV periodo, dal termine dell'isola al 10 ottobre, il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00, i giorni festivi dalle 15,00 alle 21,30; la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 21,30 (la seconda domenica del mese dalle 06,00 alle 15,00 la chiusura viene effettuata con l'utilizzo di barriere mobili o transenne).

SETTORE 5 Via Gauslino:

Il mercoledì e il sabato dalle 7,30 alle 15,00;

SETTORE 6 Via Marcato

I periodo, dal 10 ottobre al 1 aprile, i giorni festivi dalle 15,00 alle 20,00;

II periodo, dal 1 aprile all'inizio dell'isola pedonale i giorni festivi dalle 15,00 alle 21,30;

III periodo, in concomitanza con l'isola pedonale i giorni festivi dalle ore 15,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, tutte le sere dalle 20,30 alle 2,30;

IV periodo, dal termine dell'isola pedonale al 10 ottobre, i giorni festivi dalle 15,00 alle 21,30.

IV) CATEGORIE DI VEICOLI AUTORIZZATI

Nei periodi, nei giorni e nelle fasce orarie indicati ai punti precedenti , e con le modalità e nei limiti indicati in seguito, possono circolare nella ZTL, limitatamente al settore di appartenenza, esclusivamente i seguenti veicoli:

1) VEICOLI DEI RESIDENTI

1. Sono autorizzati alla circolazione all'interno della ZTL di appartenenza i veicoli di proprietà dei residenti.
2. I residenti titolari di patente di guida cat. B o superiore, non aventi la proprietà di alcun veicolo, possono chiedere l'autorizzazione al transito per i veicoli in proprio utilizzo esclusivo nel numero massimo di due mezzi.
3. I residenti non aventi sufficienti posti auto in proprietà privata atti ad ospitare i propri veicoli, sono autorizzati a parcheggiare i mezzi in eccedenza sulle aree pubbliche secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

2) VEICOLI DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE

1. Ai proprietari di immobili di civile abitazione privi di posto auto il cui immobile non risulti in uso a terzi, è concesso il permesso al transito per un veicolo in uso esclusivo.
2. La sosta e la fermata all'interno della ZTL sono consentite secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

3) VEICOLI DEGLI UTILIZZATORI DI GARAGES ED AREE INTERNE

1. Ai proprietari il cui posto auto non risulti in uso a terzi, agli affittuari, ai possessori di garages o posti di sosta per veicoli all'interno di aree private è concesso il solo transito per accedere all'area di sosta.
2. Il numero dei permessi rilasciabili, in tutti i casi suddetti, è pari ad un massimo di quattro per ogni posto auto disponibile.

4) VEICOLI PER IL CARICO/SCARICO MERCI

1. Gli autocarri adibiti al trasporto merci e materiali che provvedono al rifornimento degli esercizi commerciali e pubblici all'interno della ZTL, potranno, nei casi di effettiva necessità di operazioni di carico scarico negli orari di vigenza della ZTL, effettuare tali operazioni previa specifica autorizzazione.
2. Potranno essere autorizzati anche gli autocarri utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di carico dei materiali di risulta, in concomitanza con lo svolgimento dei lavori edili, quelli utilizzati per il trasporto di materiali a favore del Teatro Comunale e quelli utilizzati per il trasporto di materiali in occasione delle varie manifestazioni pubbliche.
3. Potranno essere autorizzati anche i veicoli dei titolari di attività aventi sede all'interno della ZTL che prevedano la consegna delle merci a domicilio del cliente. Qualora il servizio di consegna a domicilio sia riferito a generi alimentari l'autorizzazione sarà rilasciata previo possesso della prescritta autorizzazione sanitaria. Le autorizzazioni potranno consentire il transito nella ZTL di appartenenza limitatamente agli orari di apertura dell'esercizio e la sosta (per la durata massima di trenta minuti) nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, limitatamente agli orari di apertura dello stesso e nel pieno rispetto degli artt. V e VI della presente ordinanza.
4. Potranno essere autorizzati anche i veicoli dei titolari di attività aventi sede all'interno della ZTL solo per operazioni di carico e scarico nel limite massimo di due veicoli per ogni attività.
5. Qualora, per motivi organizzativi e di urgenza, operazioni di carico e scarico all'interno della ZTL negli orari di vigenza vengano effettuate in assenza di autorizzazione, l'intestatario del veicolo utilizzato dovrà regolarizzare entro le quarantotto ore successive, utilizzando l'apposita modulistica, l'ingresso del mezzo allegando adeguata documentazione attestante l'urgenza del carico scarico eseguito.

5) VEICOLI DEGLI OPERATORI DEI MERCATI SETTIMANALI E DEI MERCATINI FESTIVI

1. In concomitanza con lo svolgimento dei mercati settimanali, dei mercatini festivi e di ogni altra manifestazione organizzata dall'Amministrazione comunale, gli ambulanti partecipanti sono autorizzati ad accedere al proprio posto assegnato.
2. Gli operatori fissi dei mercati settimanali sono tenuti a comunicare annualmente la targa del mezzo utilizzato mentre per i precari, tale dato dovrà essere fornito al momento dell'assegnazione del posto ed al contestuale pagamento del canone COSAP. Per tutte le altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione, entro 48 ore dal termine dell'evento, il comitato organizzatore è tenuto a fornire le targhe dei mezzi utilizzati dagli espositori.

6) VEICOLI DEGLI ARTIGIANI UTILIZZATI PER INTERVENTI D'URGENZA

1. Agli artigiani con veicolo adibito a trasporto cose, che effettuano interventi professionali d'urgenza di pronto intervento o a domicilio nelle zone a traffico limitato, è concesso il solo permesso temporaneo di accesso e sosta in prossimità dei luoghi di lavoro secondo le modalità previste dalla presente ordinanza, per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'intervento. Entro le quarantotto ore successive, l'artigiano

utilizzando l'apposita modulistica, deve regolarizzare il proprio transito allegando adeguata documentazione attestante il pronto intervento a domicilio e l'urgenza dello stesso.

7) VEICOLI DEI MEDICI

1. I medici e veterinari il cui ambulatorio è ubicato all'interno delle ZTL sono autorizzati al transito e alla sosta nelle immediate vicinanze del proprio studio medico (secondo le modalità previste dalla presente ordinanza) previa specifica autorizzazione.

2. Ai medici generici e pediatri convenzionati ed alle ostetriche tutti facenti parte dell'Azienda U.S.L. del comprensorio locale, nonché ai Medici Veterinari che hanno necessità di accedere alle ZTL per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente senza arrecare intralcio, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dall'Amministrazione Comunale, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.

3. Entro le quarantotto ore successive, utilizzando l'apposita modulistica, l'ingresso del mezzo deve essere regolarizzato allegando adeguata documentazione attestante l'urgenza dell'intervento.

8) VEICOLI ADIBITI A PUBBLICO INTERESSE

1. I sotto elencati veicoli sono autorizzati a circolare e sostare nelle ZTL:

- i veicoli delle società di gestione di servizi pubblici (luce, acqua, gas, spurgo ecc..) nell'espletamento d'interventi urgenti;
- i veicoli della ditta incaricata al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e pulizia delle strade;
- i veicoli intestati agli enti territoriali (Comuni, Province, Regione, Stato) se contrassegnati con scritta e/o simbolo;
- i carri funebri (le procedure si distinguono a seconda che tali veicoli siano in utilizzo a soggetti giuridici aventi o meno la sede nel Comune di Piove di Sacco: I soggetti giuridici con sede nel Comune di Piove di Sacco dovranno comunicare annualmente all'ufficio preposto, utilizzando l'apposita modulistica, i numeri di targa dei veicoli in uso. I soggetti giuridici aventi la sede in altri Comuni dovranno regolarizzare l'ingresso del mezzo entro le quarantotto ore successive, utilizzando l'apposita modulistica);
- i taxi ed i veicoli adibiti a noleggio da rimessa con conducente (le procedure si distinguono a seconda che tali veicoli siano in utilizzo a soggetti giuridici aventi o meno la sede nel Comune di Piove di Sacco: I soggetti giuridici con sede nel Comune di Piove di Sacco dovranno comunicare annualmente all'ufficio preposto, utilizzando l'apposita modulistica, i numeri di targa dei veicoli in uso. I soggetti giuridici aventi la sede in altri Comuni dovranno regolarizzare l'ingresso del mezzo entro le quarantotto ore successive, utilizzando l'apposita modulistica).

9) MEZZI DI SOCCORSO E VEICOLI DI PRONTO INTERVENTO

1. I sotto elencati veicoli sono autorizzati a circolare e sostare nelle ZTL:

- i veicoli in uso a Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, C.R.I. Croce Rossa Italiana, Pronto Soccorso, PP.TT.(servizi postali), Polizia Locale, ditte incaricate alla segnaletica stradale;
- veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile;
- veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti, temporaneamente, al servizio di polizia Giudiziaria;
- veicoli espletanti servizio di vigilanza privata muniti di appositi loghi;
- i veicoli del Comune di Piove di Sacco e di protezione civile;
- veicoli ULSS a disposizione dello SPISAL, Guardia Medica, assistenza domiciliare.

10) VEICOLI A SERVIZIO DI PORTATORI DI HANDICAP

1. I veicoli a servizio di portatori di handicap, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Codice della Strada, possono circolare e sostare nelle Z.T.L., purché non rechino intralcio alla circolazione.

2. I disabili in possesso del contrassegno, che vogliono accedere alla zona a traffico limitato del centro storico, devono seguire una delle seguenti procedure. Le procedure si distinguono a seconda che i disabili siano o meno residenti a Piove di Sacco:

RESIDENTI A PIOVE DI SACCO: Devono comunicare al Polisportello, utilizzando l'apposita modulistica, fino ad un massimo di 2 numeri di targa dei veicoli abitualmente utilizzati (il permesso di circolazione avrà durata pari a quella del proprio contrassegno);

NON RESIDENTI A PIOVE DI SACCO CHE DEVONO ACCEDERE ABITUALMENTE (almeno una volta la settimana) **ALLA ZTL :** Devono comunicare al Polisportello, utilizzando l'apposita modulistica, fino

ad un massimo di 2 numeri di targa dei veicoli abitualmente utilizzati (il permesso di circolazione avrà durata pari a quella del proprio contrassegno);

NON RESIDENTI A PIOVE DI SACCO CHE DEVONO ACCEDERE SOLO SALTUARIAMENTE ALLA ZTL: entro le quarantotto ore successive al transito, utilizzando l'apposita modulistica, devono comunicare l'ingresso del mezzo al Polisportello allegando adeguata documentazione attestante la legittimità del transito.

3. In caso di sostituzione del veicolo al servizio di persone disabili, già autorizzato al transito in ZTL, è necessario comunicare la nuova targa compilando l'apposito modulo che deve essere inviato al Polisportello.

11) CASI DIVERSI

1. L'accesso al Settore 5 – Via Gauslino – è consentito solo ai titolari di contrassegno invalidi e ai residenti che dispongono di garage o posto auto in area privata, a causa della particolare conformazione della strada e delle modalità di ubicazione dei posteggi degli operatori del mercato settimanale.

2. Ai corrispondenti di Stampa, Tv, Radio, potranno essere rilasciati appositi permessi temporanei di accesso e sosta, per servizi riguardanti la città. Potranno essere altresì rilasciati permessi di solo transito ai dipendenti delle aziende/enti ubicate all'interno delle per recarsi al lavoro, aventi il posto auto su proprietà privata.

3. I veicoli diretti per motivi d'urgenza alla farmacia di turno, ubicata all'interno del III settore, sono autorizzati al transito ed alla sosta per il tempo strettamente necessario all'acquisto di medicinali. Entro le quarantotto ore successive, utilizzando l'apposita modulistica, l'ingresso del mezzo deve essere regolarizzato allegando adeguata documentazione giustificativa.

4. I veicoli delle associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti disabili, coloro che prestano assistenza a famigliari non autosufficienti, le ditte che forniscono pasti al domicilio degli anziani e simili, possono essere autorizzati all'accesso alla sosta nelle ZTL. Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, i permessi di transito e sosta possono essere concessi a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero espressamente autorizzati dall'associazione stessa. Coloro che effettuano assistenza a propri famigliari, possono chiedere l'autorizzazione al transito per i veicoli in proprio utilizzo esclusivo nel numero massimo di 5 mezzi utilizzabili alternativamente (allegando obbligatoriamente autocertificazione del famigliare attestante la necessità di assistenza).

5. Altri casi non contemplati dalla presente ordinanza potranno essere valutati ad esclusiva discrezione del Comando P.L.

V) PERCORSI DI ACCESSO ED USCITA

A tutela della sicurezza degli utenti deboli della strada, il percorso di entrata ed uscita dalla ZTL consentito ai veicoli autorizzati è il più breve determinato secondo la seguente modalità:

SETTORE 1: accesso ed uscita consentito da Via Barchette;

SETTORE 2: accesso consentito da Via Oreste Da Molin, uscita Via Mazzini;

SETTORE 3: nei giorni del mercato settimanale e del mercatino dei Portici accesso consentito da Piazza Vittorio Emanuele II; negli altri giorni accesso consentito da Via Garibaldi-intersezione con Via Castello per i veicoli autorizzati alla circolazione in Via Garibaldi, Via Ortazzi, Piazzetta Guariento, Via U. Valeri, Piazza Matteotti; da Piazza Vittorio Emanuele II per gli altri; uscita Via Garibaldi;

SETTORE 4: accesso consentito da Via Cavour; uscita via Peci (e Vicolo Mezzaluna per i veicoli dei residenti del civico 18 di via Roma);

SETTORE 5: accesso ed uscita da Via Castello;

SETTORE 6: accesso da Piazzale Serenissima ed uscita Via Lucchini.

VI) SOSTA E FERMATA

All'interno della ZTL di appartenenza la sosta e la fermata sono consentite, previa esposizione dell'apposito contrassegno e solo nei casi previsti dalla presente ordinanza, negli spazi in cui non vige il divieto di sosta ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 del CdS. Nelle aree a pagamento deve essere corrisposta la tariffa. Durante la vigenza della ZTL, la sosta non è consentita nelle seguenti vie e piazze: Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele e Piazza dell'Incoronata (escluso aree di sosta lato sud Duomo). In concomitanza con l'isola pedonale (il cui periodo è stabilito anno per anno da apposito provvedimento) viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto posti riservati a veicoli a servizio di persone invalide e taxi) in:

- Via Roma ambo i lati;
- Via Marcato, ambo i lati, dall'intersezione con Via Roma sino al civico 24;
- Piazza Incoronata dal civico 2 all'incrocio con Via Roma;

- Piazza Vittorio Emanuele dall'intersezione con Via Roma all'intersezione con Via Barchette;
- Piazza Vittorio Emanuele dal civico 15 al civico 20;
- Via Garibaldi ambo i lati sino all'intersezione con via Castello;
- Via Mazzini ambo i lati;
- Via O. Da Molin lato dx fino al civico 18.

VII) DOMANDE DI PERMESSO

Le modalità di richiesta, la validità e l'utilizzo dei permessi di transito sono così stabiliti:

1.I permessi di transito dovranno essere richiesti al Polisportello del Comune di Piove di Sacco utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso la stessa struttura e scaricabile anche dal sito internet del Comune di Piove di Sacco (allegando obbligatoriamente la documentazione indicata nella modulistica specifica per ogni tipologia di permesso). 2.Qualora sia prevista la possibilità, entro le quarantotto ore successive al transito, di regolarizzazione dello stesso, dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica disponibile presso il Polisportello di Piove di Sacco e scaricabile dal sito internet del Comune di Piove di Sacco (allegando obbligatoriamente la documentazione indicata nella modulistica specifica per ogni tipologia di comunicazione). 3.I permessi rilasciati scadono al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio. I titolari, pertanto, avranno l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio del permesso. 4.I permessi non rinnovati o non convalidati sono privi di validità e non danno più titolo alla circolazione all'interno della Z.T.L. 5.I permessi di transito ai settori 2 e 3, sono abbinati ad un chip in tecnologia RFID (identificazione in radio frequenza) che permette l'azionamento della barriera mobile presente all'accesso della ZTL settore 2; 6.Il Comando di Polizia Locale, potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta si renda necessario, la sussistenza delle condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi.

VIII) SANZIONI

L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nella presente ordinanza e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali in vigore disciplinanti la circolazione e la sosta.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, di contrassegni e/o di permessi di cui al presente regolamento, determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada,.

Il permesso di transito e/o sosta verrà revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.

IX) RICORSI

A norma dell'art. 3 comma 4 della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Notifiche:

Albo;

Originale per R.O.;

Trasmissione:

Comando Compagnia Carabinieri;

Polizia Stradale;

Guardia di Finanza;

Vigili del Fuoco;

Dirigenza Ospedale Civile di Piove di Sacco

Il DIRIGENTE

F.to Prota Francesca

Riepilogo firma digitale Data firma: 08-06-2017 Firmatario: Prota Francesca Validità dal: 01-01-2010 al: 31-12-2017
--